

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 959

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BAIOLETTI, VEVANTE SCIOLETTI e
PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1994

**Modifica del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego**

ONOREVOLI SENATORI. - L'inserimento delle polizie locali nel regime giuridico di diritto privato, stabilito indirettamente dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (che esclude da tale regime unicamente le «polizie statali» grazie alla locuzione «Polizia di Stato») contrasta con i principi fondamentali della Carta costituzionale e delle leggi ordinarie in materia di servizi ed attività di polizia.

Detto contrasto emerge dalla disattesa del criterio funzionale e dalla sperequazione di trattamento tra organi che svolgono identiche mansioni e posseggono competenze praticamente identiche.

Infatti, in base alla legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), alle polizie locali sono conferite funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mentre in base agli articoli 117 e 118 della stessa Costituzione si attribuiscono compiti fondamentali di polizia amministrativa, senza possibilità, per l'intero insieme di tali competenze, funzioni, attività e servizi di rientrare, in alcun modo, in un regime di diritto privato,

giacchè sono espressioni delle potestà indivisibili ed irrinunciabili da parte dello Stato, sia nella forma della gestione diretta (polizie statali) che in quella delegata o attribuita in capo agli enti locali (polizia municipale, provinciale, eccetera).

Tali elementi di valutazione divengono ancor più evidenti se si considera che nella prospettiva di un migliore decentramento amministrativo e di incremento dei poteri delle regioni si ipotizza l'istituzione di altrettanti organismi di polizia regionale che, per la loro medesima natura, dovrebbero assorbire parte delle competenze ora esercitate dalle polizie statali, con l'effetto che queste competenze stesse, se si insistesse sulla loro privatizzazione, ne rimarrebbero stravolte nella loro ragion d'essere.

Si è ritenuto, pertanto, di presentare questo disegno di legge di modifica del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si confida in una larga condivisione ed approvazione della proposta, al fine di sanare, con la migliore urgenza, le discrasie ed i vizi normativi evidenziati con la presente relazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è sostituito dal seguente:

«4. In deroga ai commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare, il personale delle Forze di polizia di Stato e quello dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli agli stessi equiparati per l'effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287».

